


Municipio di Pozzolo - Formigaro



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE



NOVI - LIGURE

TIPOGRAFIA DI LUIGI RAIMONDI

1885.

Municipio di Pozzolo - Formigaro

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE



NOVI - LIGURE
TIPOGRAFIA DI LUIGI RAIMONDI
1885.

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

Articolo 1.

È vietato il passaggio sui fondi altrui seminati o no, con carri o bestiami ancorchè non rechino danno, senza licenza del proprietario, nè è permesso di praticarvi strade o scorciatoje.

Articolo 2.

È proibito d'introdursi nei fondi altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno, paglia o raccogliervi frutti di qualunque specie, senza il permesso del proprietario.

Articolo 3.

Nel coltivare i proprii terreni i proprietari dovranno lasciare sul confine quello spazio volgarmente denominato *Campitania*, ed usare tutti i mezzi necessari per non danneggiare le strade, i terreni e le coltivazioni del vicino.

Articolo 4.

È vietato d'accendere fuochi a distanza minore di metri cento dai campi di biade mature, siepi morte, cataste di legno e di paglia od altre materie combustibili, come pure di riporre nei fienili fieni non bene essiccati e che fermentando possono cagionare incendi.

Articolo 5.

Nessuno può lasciar vagare o condurre animali al pascolo sui beni altrui, sulle ripe o fossi delle strade in qualsiasi epoca dell'anno, salvo che ne abbia riportato licenza dal proprietario.

Articolo 6.

È proibito di lasciare bestie al pascolo senza la necessaria custodia anche nei fondi proprii a meno che non siano difesi da cinta continua.

Articolo 7.

I custodi degli animali condotti al pascolo debbono essere in numero proporzionato e capaci dell'incarico.

Articolo 8.

Dovendo taluno in virtù di servitù legittimamente acquistata far transitare bestiame sui fondi

altrui, dovrà apporvi la museruola, tenerlo riunito più che sia possibile e non farlo correre onde nel passaggio non recar danno alla proprietà.

Articolo 9.

Le capre ed i majali che si conducano al pascolo debbono essere guidati a mano.

Articolo 10.

Coloro che volessero far pascolare senza custodia proporzionata i loro bestiami nei fondi proprii di notte tempo, nol potranno, salvo che i detti beni si trovino chiusi da ogni parte e non siano in alcuna guisa comuni con altri od assicurino i bestiami con catena.

Articolo 11.

Tutti coloro che debbono transitare con bestiame non potranno deviare dalla strada a percorrere, nè tanto meno trattenerlo al pascolo sia nei beni attigui che sulle ripe dei fossi laterali.

Articolo 12.

I pecorai transitando con greggi sul territorio del Comune non possono soffermarsi sulle strade ove passano e molto meno deviare dalle medesime, ma anzi debbono sempre diligentemente custodirle affinchè non ne derivi danno ai fondi

confrontanti, nè alle piante, siepi od altro ad essi inerenti: epperò in caso di assoluta necessità i pecorai suddetti potranno soffermarsi soltanto sulle località loro indicate dall'Autorità Comunale e pel tempo dalla medesima fissato.

Articolo 13.

Nei casi che nei bestiami di qualunque specie, venga a manifestarsi qualche malattia epidemica o contagiosa il proprietario oltre a prendere tutte le cautele opportune perchè il male non si propaghi, dovrà subito denunciarlo all'ufficio municipale pei necessari provvedimenti.

Articolo 14.

I proprietari o conduttori di fondi sono in obbligo di curare in tempo utile la distruzione di tutti gli animali od insetti nocivi all'agricoltura.

Articolo 15.

I privati proprietari, gli affittavoli o mezzadri e le guardie campestri, quest'ultime sotto pena della sospensione per dieci giorni la prima volta e del licenziamento dal servizio la seconda, devono denunciare al Sindaco od a chi ne fa le veci, le malattie da cui sono affette le piante ed in specie le viti, non appena ne siano venuti a cognizione o ne abbiano fatto personale osservazione.

Articolo 16.

Tutte le strade soggette a pubblica servitù di passaggio dovranno essere libere da qualsiasi impedimento, come i confrontanti delle stesse nello spurgo dei fossi non potranno restringerle nè ingombrarle con sassi od oggetti che possono impedire la comoda viabilità.

Articolo 17.

I rami delle siepi che propendono sulle strade o che impediscono la comoda viabilità dovranno essere tagliati.

Articolo 18.

Non si possono scaricare sulle strade vicinali le acque provenienti dai fossi laterali.

Articolo 19.

Le acque di scolo ed altre servibili all'irrigazione dovranno essere ripartite in ragione della estensione del territorio sottostante, salvo i diritti acquisiti legalmente.

Articolo 20.

Gli utenti delle acque pluviali per l'irrigazione dovranno tenere aperto un fosso scaricatore per rimettervi le acque superflue.

Articolo 21.

Gli utenti delle strade vicinali dovranno far spurgare i fossi laterali.

Articolo 22.

Riguardo ai furti campestri e il pascolo abusivo si osserveranno le disposizioni della Legge di Pubblica Sicurezza e del Codice Penale.

Articolo 23.

La sorveglianza per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata a un corpo di guardie campestri la cui nomina ed attribuzioni sono stabilite da speciale regolamento.

Articolo 24.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite colle pene di polizia sancite dal Codice Penale.

È ammessa l'oblazione da parte del contravventore a termini degli articoli 146 e seguenti della legge Comunale 20 Marzo 1865, all. A.

Articolo 25.

Metà del prodotto delle ammende o pene pecuniarie per contravvenzioni di competenza Municipale andrà a favore della Congregazione di Carità,

l'altra delle guardie che avranno rilevata la contravvenzione.

Articolo 26.

Il presente regolamento andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tale pubblicazione si rinnoverà in principio di ogni anno e pel termine di un mese.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Legalmente radunata nelle persone dei suoi Membri Signori CASERZA CARLO Sindaco Presidente — GHEZZI ANTONIO MARIA — MORANDO M.^{se} VITTORIO — CAMUSSO Not. GIOVANNI — PRIGIONE LORENZO — Assessori.

Coll'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto

DICHIARA

Che l'avanti esteso Regolamento di Polizia Rurale è stato in tale conformità discusso ed approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute 26 Maggio e 26 Settembre 1882, 11 Maggio e 18 Settembre 1883 — 22 Aprile e 2 Settembre 1884.

Pozzolo - Formigaro, 4 Ottobre 1884.

IL PRESIDENTE

C. CASERZA.

Gli Assessori

GHEZZI — V. MORANDO — Not. CAMUSSO — PRIGIONE.

Il Segretario Comunale

G. SORDI.

N. 14016, Div. 2.

Approvato dalla Deputazione Provinciale in adunanza 9 Novembre 1882.

Alessandria, 25 Ottobre 1884.

Il Prefetto Presidente

ARGENTI

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio diede il suo *nullaosta* con nota 14 Novembre 1884, N. $\frac{31970 - 24384}{31 - 1-297}$

Publicato all'Albo Pretorio dal 15 al 31 Dicembre 1884.

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. Sordi.